

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

GRAMAZIO e CONTI. — *Ai Ministri delle comunicazioni e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

le azioni della Telecom Italia presentano un andamento in borsa di segno negativo, con una quotazione attualmente inferiore allo stesso prezzo di collocamento, mentre i titoli dei principali concorrenti continuano a segnare andamenti in crescita;

tutto ciò rappresenta un danno economico per le centinaia di migliaia di piccoli azionisti che hanno confidato nel successo della « madre di tutte le privatizzazioni »;

a questo andamento assolutamente negativo ha contribuito, tra l'altro, una comunicazione assolutamente dubbia da parte del *management* della società, che ha accreditato sui giornali e presso gli analisti finanziari, senza smentire, previsioni di risultati dei prossimi anni della società del tutto difformi rispetto a quanto la stessa società ha reso noto alle organizzazioni sindacali e reso pubblico attraverso un'agenzia di stampa internazionale —:

se non ritengano che i consiglieri di amministrazione della società che rappresentano i due Ministeri interrogati debbano censurare e dissociarsi da tali comportamenti lesivi della trasparenza sulla informazione di dati molto importanti sulle prospettive economiche del primo gruppo italiano per capitalizzazione in borsa;

se risulti che la Consob sia intervenuta con la dovuta tempestività;

se risulti che la procura competente abbia avviato accertamenti su fatti che all'interrogante sembrano integrare gli

estremi dei reati di false comunicazioni sociali e di agiotaggio. (3-02948)

BOSCO, FONTANINI e PITTINO. — *Ai Ministri per le politiche agricole, delle finanze e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

recentemente sui giornali locali del Friuli-Venezia Giulia è apparso un curioso articolo sulle vicissitudini di un piccolo vitivinicoltore scoperto in cantina con 23 chilogrammi di zucchero contenuti in sacchetti da 1 chilogrammo ciascuno;

il soggetto ha dovuto patteggiare di fronte al tribunale di Udine con 3 milioni di multa per aver messo lo zucchero nel mosto. In poche parole il malcapitato si è trovato a pagare oltre centotrentamila lire al chilo lo zucchero che gli serviva per arricchire il mosto (più le spese di giudizio), in quanto il nostro Paese, contrariamente alla maggioranza dei paesi vitivinicoli europei, continua a perseguire come reato una pratica, quella dell'arricchimento dei mosti mediante zuccheraggio, assolutamente sicura e priva di controindicazioni;

il mosto concentrato consentito è una prerogativa delle regioni del sud che producono, *more solito*, senza controlli, quantità enormi di uva possono trovare uno sbocco commerciale solamente con le procedure tecniche e chimiche del mosto concentrato;

nei più prestigiosi Chateaux francesi la pratica dello zuccheraggio, in caso di annate difficili, è consentita e soprattutto raccomandata dai migliori enologi di fama mondiale —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per adeguare la normativa italiana a quella degli Stati dell'Unione europea che permettono l'utilizzo dello zucchero nei mosti, al fine di una integrazione europea anche in campo enotecnico. (3-02949)

BOSCO, FONTANINI e PITTINO. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nei Colli Orientali del Friuli, durante lo svolgimento delle ultime vendemmie, la raccolta delle uve è stata caratterizzata da tempo instabile con forti piogge, perturbazioni, grandinate e smottamenti di terreno;

le condizioni atmosferiche hanno costretto i viticoltori di collina e le piccole imprese familiari a far presto, operando in emergenza con sforzi immani per salvaguardare l'uva da processi di marcescenza su pianta e da altre malattie, per salvare quel prodotto che spesso costituisce l'unica fonte di reddito per gli agricoltori del posto;

per affrontare tale emergenza spesso i vignaioli sono stati costretti a ricorrere all'aiuto saltuario e sporadico di pensionati e studenti, che storicamente costituiscono la forza lavoro per quella che una volta era una festa contadina (vale a dire la vendemmia), collaborazione spesso non remunerata in quanto gli occasionali vendemmiatori sono persone amiche o vicini di casa, che effettuano prestazioni d'opera quasi mai ripagate anche perché gli occasionali lavoratori sono letteralmente terrorizzati dalla possibilità di perdere i benefici di legge relativi ai *ticket* sanitari o di pagare tasse ulteriori sulle proprie modeste entrate;

per queste ultime motivazioni le aziende più grosse sono in difficoltà nel trovare collaboratori occasionali, anche e pur compensandoli;

detto timore è fondato da fatti che si dice si siano già verificati con operazioni di polizia, le quali con una sorta di blitz antiterroristico, con uso esagerato ed ingiustificato di mezzi ed uomini, avrebbero circondato interi vigneti, sorvegliandoli dall'alto con elicotteri, perpetrando con inusuale accanimento un controllo su tutti i vendemmiatori, alla ricerca di coloro che potevano magari essere privi del libretto di lavoro e quindi non iscritti secondo le attuali norme legislative —:

se corrisponda al vero che in passato le forze di polizia (carabinieri, polizia e guardia di finanza) si siano così comportate;

se non sia più opportuno che le forze di polizia si attivino con altrettanta attenzione e maggior rigore per cercare di fermare le centinaia di clandestini che attraversano quotidianamente i confini orientali ed il ben supposto traffico di armi e droga alla malavita;

se il Governo non ritenga favorire un miglior rapporto con i cittadini onesti, che già soffrono per le precarie condizioni di lavoro e per quelle finanziarie, cercando un rapporto non penalizzante e mortificante come quello di vedere i soldi del contribuente buttati in operazioni di controllo secondo l'interrogante arroganti e che altro non producono se non quel clima di « stato di polizia » che non si registrava neppure nei Paesi a regime comunista;

se il Governo non intenda intervenire in merito al problema della legislazione attualmente in vigore per l'assunzione di manodopera precaria, che mediamente vede gli operatori per la raccolta assenti per non più di quindici giorni, per la vendemmia o la raccolta di frutta;

se non si ritenga opportuno, al fine di regolarizzare la stessa, anche con l'ausilio delle organizzazioni professionali e sindacali, adottare nuove norme, più semplici, che snelliscano tutti gli adempimenti e che soprattutto comportino minori oneri per i vignaioli ed i coltivatori in genere.

(3-02950)

SBARBATI e DALLA CHIESA. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione della pubblica istruzione, con circolare ministeriale n. 1115, del 26 gennaio 1994, dettava disposizioni per il riconoscimento del servizio in attività di sostegno senza il prescritto titolo di specializzazione;

tali disposizioni prevedevano che tale servizio non poteva in alcun modo dare luogo all'applicazione dei benefici di cui alla legge 26 luglio 1970, n. 576;

a seguito di tali disposizioni i docenti che, in possesso sia della laurea che dell'abilitazione, hanno scelto di insegnare su posti di sostegno non avendo ancora il titolo di specializzazione (che peraltro hanno conseguito in seguito con grandi sacrifici), sopperendo al vuoto strutturale e alla mancanza di personale specializzato, si sono visti recapitare pesanti richieste di restituzione di soldi (decine di milioni) che a parere dell'amministrazione sono stati indebitamente percepiti;

l'amministrazione ritiene che il servizio prestato in favore dell'integrazione degli alunni portatori di *handicap* senza titolo di specializzazione non sia computabile come servizio ai fini della ricostruzione della carriera dei docenti;

la posizione dell'amministrazione appare ambigua e lacunosa;

non risultano atti ufficiali di informazione ai docenti in questione che, accettando l'insegnamento sul sostegno anziché sulle cattedre per cui avevano l'abilitazione il servizio, sarebbe stato valutato come servizio senza titolo e pertanto non riconosciuto ai fini della carriera;

la sentenza del Tar della regione Toscana Sez. 1 del 12 giugno 1997, riconosce il servizio prestato sul sostegno senza specializzazione come servizio valido a tutti gli effetti, in quanto « il titolo di specializzazione non può configurarsi se non come mero titolo di precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze sul sostegno, ossia come un *quid-pluris* che viene richiesto, non già ai fini dell'immissione in ruolo, ma solo per l'inserimento nelle graduatorie speciali -:

cosa intenda fare per risolvere la grave situazione che si è determinata ai danni dei predetti docenti causata da evidenti disfunzioni dell'amministrazione;

se non intenda procedere a: sanatoria per tutti i docenti di sostegno che fino alla data del 14 maggio 1990 hanno accettato e prestato servizio sul sostegno senza essere minimamente informati dall'amministrazione che, accettando tali nomine, il servizio sarebbe stato valutato come servizio senza titolo e pertanto non riconosciuto ai fini della carriera;

se non intenda procedere al riconoscimento giuridico ed economico del servizio prestato sul sostegno per tutti i docenti non forniti di titoli di specializzazione fino alla data della delibera della Corte dei conti - sezione di controllo - del 14 maggio 1990. (3-02951)

PAISSAN e SCALIA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero.* - Per sapere - premesso che:

L'Ufficio italiano cambi risulta essere coinvolto, come uno dei sottoscrittori coperti per centinaia di milioni di dollari, nel quasi fallimento del Long Term Capital Management (LtcM), un Hedge Fund americano: fondo coperto, oltre che speculativo al limite del rischio;

questa operazione speculativa su risorse appartenenti alle riserve nazionali, nasceva nel 1994, proprio mentre il governatore di Bankitalia, membro del CdA dell'Uic, tuonava contro i titoli altamente speculativi come gli stessi *hedge fund*. Tant'è che il 18 agosto 1994 il governatore di Bankitalia impose un giro di vite sui titoli derivati e impose nuove regole per i fondi sui prodotti finanziari sofisticati mettendo sotto accusa la soluzione, adottata all'epoca dai gestori, di classificare come obbligazioni i titoli più speculativi;

nel mirino di via Nazionale c'era l'abuso di prodotti derivati, nascosti sotto la struttura delle obbligazioni indicizzate e contabilizzati dai gestori dei fondi come normali obbligazioni;

da allora la Banca d'Italia impose ai fondi di contabilizzare queste obbligazioni nell'ambito dei titoli derivati, prodotti speculativi o di copertura dei rischi per i quali esistono ben precisi limiti di investimento. I fondi da allora possono comprare strumenti finanziari operanti sui derivati solo in due casi: o per coprire i rischi di cambio e quelli legati ai valori mobiliari in cui hanno investito, oppure entro il tetto massimo del 10 per cento del patrimonio. Regole giuste, tese a limitare al massimo i rischi per i fondi e per i sottoscrittori, ma che, evidentemente, non valevano per l'Uic; sarebbe come chiedere agli altri cittadini, alle imprese, alle banche di comportarsi correttamente, di credere che la recessione sia causata anche dall'attività degli speculatori, di schierarsi con la finanza per bene, mentre poi si concludono operazioni al limite del lecito: si predica bene e si razzola male;

recentemente è entrato in vigore il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, sul riordino dell'Ufficio italiano cambi, che stabilisce tra le funzioni dell'Ufficio « in regime di convenzione con la Banca d'Italia » e « quale ente strumentale della Banca stessa », « compiti attuativi nella gestione delle riserve ufficiali in valuta estera ». Si tratta di un atto dovuto dell'Italia in vista del Sistema europeo delle banche centrali, della Bce e dell'euro: questo provvedimento taglia infatti definitivamente il cordone ombelicale tra Uic e ministeri del tesoro e del commercio con l'estero;

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le loro valutazioni;

se non ritengano di dover aprire immediatamente un'indagine atta a chiarire la vicenda e far luce su eventuali responsabilità;

se esistano o siano a conoscenza di altre operazioni del genere e quali altri rischi corriamo;

se l'operazione LtcM sia stata discussa in seno al consiglio di amministrazione dell'Uic;

se ritengano adeguati gli attuali sistemi di sicurezza utilizzati nella gestione delle risorse pubbliche. (3-02952)

PROCACCI, PECORARO SCANIO, DE BENETTI, GARDIOL, GALLETTI, DALLA CHIESA, LECCESE e TURRONI. — *Ai Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

la giunta regionale della Lombardia ha adottato in data 2 ottobre 1998 una delibera immediatamente esecutiva che autorizza la caccia di peppola, fringuello, passero d'Italia, passera mattugia e storno;

le specie di cui sopra sono state escluse dalle specie cacciabili, ai sensi delle normative nazionali e comunitarie vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 1997;

lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del 27 settembre 1997 ha emanato disposizioni che disciplinano l'esercizio delle deroghe, allo scopo di consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura di determinati uccelli in piccole quantità;

tali deroghe sono concesse alle regioni d'intesa con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole, dopo precise valutazioni di tipo tecnico, statistico e scientifico;

la regione Lombardia, con la delibera di cui sopra ha dato, senza alcuna intesa con i Ministri interessati, il via libera a trentamila cacciatori ad abbattere specie che sono oggetto di tutela anche da parte della Comunità europea, violando precise leggi e norme dello Stato;

la provincia di Brescia, in seguito alla delibera regionale ha autorizzato l'utilizzo di richiami vivi della specie fringuello, per consentire ai cacciatori di poter abbattere agevolmente il fringilide, pur in presenza del fatto che da almeno quindici anni ne è vietata la cattura;

la Commissione europea, in data 22 giugno 1998, ha segnalato all'Italia l'avvio di una nuova procedura di infrazione riguardante proprio la cattura e l'utilizzo dei richiami vivi, paventando sanzioni fino a 1 miliardo al giorno per contrasto tra quanto praticato da talune regioni italiane e le norme contenute nella direttiva n. 79/409 —:

quali iniziative intendano intraprendere nei confronti della regione Lombardia per ripristinare la legalità violata;

se non ritengano di attivare immediatamente il Commissario di Governo presso la regione Lombardia perché la

Commissione di controllo, cui la delibera è già stata trasmessa, annulli con effetto immediato, la delibera in questione;

se non reputino opportuno chiedere alla regione Lombardia i danni che si stanno arrecando in questi giorni all'avifauna, bene indisponibile dello Stato, in virtù delle decisioni adottate;

se non ritengano di attivare la procura della Corte dei conti affinché valuti l'eventuale danno erariale, non solo in capo ai membri della giunta che hanno adottato la delibera, ma anche nei confronti dei pubblici funzionari che hanno consentito tale scempio giuridico. (3-02953)